

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Settima Edizione (Febbraio 2024)

Ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001



sgl carbon

carbon ceramic brakes

INDICE

PARTE GENERALE

Definizioni e abbreviazioni	3
Storia della Società/Attività/Organizzazione	4
Normativa Rilevante	
Il Decreto Legislativo n° 231/2001	5
I reati previsti dal Decreto	6
I reati commessi all'estero	15
Elementi costitutivi e presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente	15
Il Modello BSCCB	
Struttura del Modello	17
Destinatari del Modello	18
Principi ispiratori del Modello	18
Elementi costitutivi del Modello	19
Funzione del Modello	22
Modalità di costruzione del Modello	23
Adozione del Modello e successive modifiche	26
Modello e Società del Gruppo	27
Organismo di Vigilanza	27
Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	34
Relazioni Commerciali con i Business Partners	34
Sistema sanzionatorio	35
Formazione e diffusione del Modello	38
Canali di Segnalazione delle Irregolarità (<i>Whistleblowing</i>)	39

PARTE SPECIALE

Introduzione alle Parti Speciali	41
---	-----------

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

Attività Sensibili: le attività di BSCCB nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di Reati;

BSCCB o Società o Capogruppo: Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A.;

Business Partners: qualsiasi terza parte che agisce per conto di BSCCB (ivi inclusi fornitori, intermediari, agenti, consulenti ecc.)

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente attualmente in vigore ed applicati da BSCCB;

D. Lgs. 231/2001 o Decreto: Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni;

D. Lgs. 24/2003 o Decreto 24/2023: il Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023¹ è stata data attuazione nell’ordinamento italiano alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (cd. Direttiva Whistleblowing).

Delega Interna: attribuzione interna di poteri connessi alla funzione, che per il loro esercizio non necessitano di procura notarile, riflessi nel sistema di comunicazioni organizzative;

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con BSCCB;

Modello: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

Organismo di Vigilanza: l’organismo previsto dal presente Modello;

Ombudsperson: è il rappresentante istituzionale dei canali informativi istituiti in BSCCB GmbH;

Presidente: il Presidente del Consiglio di Amministrazione di BSCCB S.p.A.

Procura: negozio giuridico unilaterale, formalizzato dinanzi ad un notaio, con cui BSCCB attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi e che viene iscritto nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio;

Reati/Reati presupposto: la fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista D. Lgs. 231/2001 anche a seguito di successive modificazioni ed integrazioni;

¹ Il D. Lgs. 24/2023 è entrato in vigore il 15 luglio 2023, salvo il termine più ampio del 17 dicembre 2023 per i soggetti del settore privato che abbiano impiegato fino a 249 lavoratori nell’ultimo anno.

Società del Gruppo: le società controllate direttamente o indirettamente da BSCCB, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

Soggetti Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società;

ABBREVIAZIONI

c.p. : Codice penale
c.c. : Codice civile
OdV : Organismo di Vigilanza

STORIA DELLA SOCIETÀ/ATTIVITÀ/ORGANIZZAZIONE

BSCCB S.p.A., nata con la denominazione sociale BCBS S.p.A. (Brembo Ceramic Brake Systems S.p.A). da una joint venture dell'allora Brembo S.p.A. con la tedesca Daimler AG, è stata costituita nel 2004 e svolge attività di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi frenanti in genere e, in particolare, di dischi freno in carbonio ceramico destinati al primo equipaggiamento di vetture ad altissime prestazioni. La Società svolge inoltre attività di ricerca e sviluppo di nuovi materiali e nuove applicazioni.

Nel mese di maggio 2009, la società, posseduta interamente dall'allora Brembo S.p.A. da settembre 2008, ha effettuato un aumento di capitale interamente sottoscritto dalla SGL Technologies GmbH ed ha acquistato l'intero pacchetto di azioni della SGL Brakes GmbH di Meitingen. Con queste operazioni, si è venuta a formare la joint venture fra i due Gruppi SGL e Brembo nel campo dei dischi freno carboceramici, con partecipazione paritetica di ognuno dei due soci nel capitale della società (50-50%). Dal 28 maggio 2009, data di formazione della joint venture, la società non è soggetta ad alcuna attività di direzione e coordinamento da parte di società od enti ai sensi dell'art. 2497bis del Codice Civile. A seguito dell'operazione di joint venture, la società ha modificato anche la propria denominazione sociale in Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A. (in breve BSCCB S.p.A.).

La joint venture dispone di due stabilimenti di produzione di dischi carboceramici, uno a Stezzano (BG) e uno a Meitingen (in Germania, nelle vicinanze di Augusta), presso la sede della società BSCCB GmbH, società di diritto tedesco, posseduta al 100% da BSCCB S.p.A..

La società ha in essere rapporti di tipo commerciale con Brembo N.V. che supporta BSCCB S.p.A. con servizi di tipo logistico e amministrativo in senso lato. BSCCB S.p.A. svolge la propria attività in uno stabile in locazione dalla Brembo N.V. Questi rapporti sono regolati tramite contratti.

A partire dalla formazione della joint venture fra SGL e Brembo, la società è stata diretta da due Direttori Generali. Dopo un lungo periodo, dal 10 gennaio 2012 al 31 luglio 2020, in cui la funzione di direzione è stata ricoperta da un unico Direttore Generale, oggi la società è

diretta da due General Managers, coadiuvati da alcuni altri dirigenti, responsabili per funzione, i quali tutti insieme formano il Comitato di Direzione (o Management Committee). Le funzioni sono: Vendite e Marketing ricoperta *ad interim* dal General Manager Italiano, Operations (che include la produzione, gli acquisti, la tecnologia applicata), Amministrazione e Finanza ricoperta dal General Manager Tedesco, HR e Ricerca e Sviluppo. L'organigramma dettagliato di ogni funzione viene regolarmente portato a conoscenza di tutti gli interessati.

NORMATIVA RILEVANTE

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive modifiche ed integrazioni, recante le disposizioni normative concernenti la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità della società qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (*Soggetti Apicali*), nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) (ad esempio, dipendenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati nell'elenco dei “reati-presupposto”, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – la responsabilità “amministrativa” della società.

La responsabilità della Società è, pertanto:

- *“aggiuntiva e non sostitutiva”* a quella delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente il reato (responsabilità che quindi resta regolata dal diritto penale comune);
- *diretta ed autonoma* rispetto a quella della persona fisica.

La responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune, individuate, fattispecie criminose (reati – presupposto).

Per tali motivi l'apparato sanzionatorio predisposto dal legislatore in caso di commissione dei Reati ha il preciso intento di colpire direttamente ed in modo efficace la persona giuridica con la previsione di quattro differenti tipi di sanzione, che si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato (art. 22): le sanzioni amministrative pecuniarie (art.10), le sanzioni interdittive (art.13), la pubblicazione della sentenza (art. 18) e la confisca (art.19).

La sanzione base comminata per ogni illecito amministrativo dipendente da Reato, che costituisce il perno del sistema sanzionatorio del decreto, è la sanzione pecuniaria.

Nella commisurazione della suddetta sanzione si fa riferimento ad un duplice limite quantitativo e qualitativo attraverso il sistema delle quote: in relazione a ciascun Reato viene stabilita una quota, che deve necessariamente rispettare un quantum minimo e massimo, che si assesta tra le 100 e le 1000 quote e che può avere un valore che oscilla dai 258 euro ai 1.549 euro.

I criteri di riferimento per la determinazione del numero delle quote da irrogare (art.11 del Decreto) sono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività messa in opera da quest'ultimo per prevenire il Reato.

Per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive temporanee (di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni)², quali:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze o connessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'esclusione da finanziamenti agevolati o simili sussidi, o revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzazione dei beni o servizi.

Il giudice può erogare le predette misure quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità ed il Reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto all'altrui direzione (in quest'ultimo caso, le carenze organizzative devono averne determinato o agevolato la commissione);
- sussiste la reiterazione dell'illecito.

Nei casi di applicazione delle sanzioni interdittive, può essere anche disposta la pubblicazione della sentenza di condanna.

I REATI PREVISTI DAL DECRETO

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del decreto e che quindi comportano, se accertata, la responsabilità a carico della persona giuridica, sono le seguenti (di seguito "Reati"):

Art. 24 e 25) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

(artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche, da ultimo rubriche sostituite dall'art. 5 del D.Lgs. n.75/2020 sostituito dall'art. 6-ter della Legge n. 137/2023)

- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);*
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);*
- *Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.)*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [reato inserito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020]*

² La sanzione interdittiva può essere definitiva se l'ente ha tratto dal Reato un profitto rilevante e se è già stato condannato all'interdizione temporanea almeno 3 volte negli ultimi 7 anni.

- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art.2 della Legge 23 dicembre 1986 n. 898) [reato inserito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [reato inserito dall'articolo 5, comma 1, lett.b, del D.Lgs. n. 75/2020];
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [reato inserito dall'articolo 5, comma 1, lett.b, del D.Lgs. n. 75/2020];
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di organizzazioni internazionali e di funzionari della Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.) [rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lett.o), della Legge 09 gennaio 2019, n. 3];
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [reato inserito dall'articolo 5, comma 1, lett.b, del D.Lgs. n. 75/2020];
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [reato inserito dall'articolo 1, comma 9, lett.b-1, della Legge 09 gennaio 2019, n. 3];
- Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023]

Art. 24 - bis) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Legge 48/2008)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491 bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

- *Violazione delle norme in materia di Perimento di sicurezza nazionale cibernetica [reato inserito dall'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105];*

Art. 24-ter) Delitti di criminalità organizzata [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e successive modifiche]

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);*
- *Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)*
- *Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p. inserito limitatamente all'ipotesi di reato scopo ex art. 416, comma 6, c.p. della Legge 236/2016 in vigore dal 07.01.2017)*
- *Associazione di tipo mafioso (tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.);*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);*
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).*

() Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

Art. 25-bis) Reati di falso nummario [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09 e successive modifiche].

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

Art. 25-bis.1) Delitti contro l'industria e il commercio [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 e successive modifiche, modificato dalla L. n. 206/2023]

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) (modificato dalla L. n. 206/2023)*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);*

Art. 25-ter) Reati societari (introdotto dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche³, aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023)

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);*
- *False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.);*
- *Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625 c.c.);*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);*
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)*
- *Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
- *Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di corruzione attiva (art. 2635 c.c., così come modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dalla Legge 09 gennaio 2019, n. 3);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati limitatamente alla condotta attiva (art. 2635 bis c.c.) [reato inserito dall'articolo 4, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e modificato dalla Legge 09 gennaio 2019, n. 3];*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);*
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 55 D.Lgs. 19/2023) [reato inserito aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]⁴.*

Art. 25-quater) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere

³ Reato di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.) abrogato dal D.Lgs 39/2010 art. 37 comma 34. Cfr. Sentenza – 22 settembre 2011 (c.c. 23 giugno 2011) n. 34476 – Corte di cassazione – Sezioni Unite Penali la quale precisa che il D.Lgs. 39/2010 (revisione legale), nell'abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell'art 174-bis T.U.F. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall'art. 25-ter D.Lgs 231/2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità.

⁴ Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Ai sensi dell'art. 55 di tale decreto, a partire dalla data del 3 luglio 2023, entrano in vigore le disposizioni, relative alle "operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, ha pubblicato il progetto"

in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999

(art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p., introdotto dalla Legge n. 153/2016);
- Sottrazione di beni o denari sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art.280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).

Art. 25-quater.1) Infibulazione (Legge 7/2006)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Art. 25-quinquies) Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1, c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies, c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) [reato inserito dall'art. 6 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199];
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);

Art. 25-sexies) Reati di Market Abuse

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 t.u.f.);
- Manipolazione di mercato (art. 185 t.u.f.)[modificato dal D.Lgs. 107/2018];
- Altre fattispecie in materia di abuso di mercato(*) (art. 187 quinquies t.u.f.)

(*) Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg.EU n. 596/2014); Divieto di manipolazione del Mercato (art. 15 Reg.EU n. 596/2014).

Art. 25- septies) Omicidio colposo (art. 589 cp) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (aggiunto dalla Legge 123 / 2007)

Art. 25 - octies) Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio [Articolo aggiunto dalla D.Lgs. 231/2007 – e modificato dal D.Lgs. 195/2021⁵]

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) – [reato inserito dall'articolo 3, comma 5, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186]⁶

Art. 25 octies.1) - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

[Articolo aggiunto dalla D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.) – [reato inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184]
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) – [reato inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184]
- delitto di «frode informatica» (art. 640 ter c.p.) – [reato inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184]
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023]

Art. 25 – novies) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 e modificato dalla L. n. 93/2023]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);

⁵ Il D.Lgs. n. 195 del 8 novembre 2021 – di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla Clotta al riciclaggio mediante diritto penale» introduce nell'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 nuovi reati presupposto dei «delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» comprendendo – per semplificare – anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

⁶ Il principio di tassatività dei reati-presupposto è stato messo in discussione dai più recenti orientamenti interpretativi secondo i quali l'ente potrebbe incorrere nella responsabilità 231 anche per fattispecie (da cui è derivato il provento illecito che caratterizza l'autoriciclaggio) non comprese nel catalogo dei reati presupposto del Decreto 231. A tal proposito, BSCCB aderisce all'orientamento interpretativo secondo cui la responsabilità 231 dell'ente deve invece essere circoscritta ai casi in cui il reato base dell'autoriciclaggio sia anche uno dei reati-presupposto indicati nel Decreto 231; in ogni caso, qualora tale responsabilità dovesse ritenersi configurabile anche in presenza di ulteriori fattispecie di reato presupposto, al fine di proteggere BSCCB dal rischio di commissione di fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, sono state previste nel Modello misure di prevenzione e strumenti di controllo a presidio dei sopra citati rischi-reato che possano derivare anche da fattispecie differenti dai reati presupposto contemplati dal Decreto 231.

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art.171-octies l. 633/1941).

Art. 25 – decies) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e rinumerato dal D.Lgs del 7 Luglio 2011 n.121, art. 2 e successive modifiche]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Art. 25 – undecies) Reati ambientali [Articolo aggiunto dal D.Lgs del 7 luglio 2011 n. 121, art.2 e modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Inquinamento ambientale e disastro ambientale di natura colposa (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Violazione delle previsioni del TUA in materia di scarichi idrici e, in particolare, di scarichi illeciti di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 TUA)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA)
- Inquinamento/Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 TUA)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art. 258 TUA)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA – richiamo da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies del codice penale ai sensi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 del 01/03/2018)

- *Violazioni degli obblighi del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (art. 260-bis TUA)*
- *Sanzioni in tema di esercizio di stabilimenti – Violazioni di norme autorizzative per emissioni in atmosfera (art 279 TUA)*
- *Commercio di animali e specie vegetali protette e in via di estinzione o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/1992)*
- *Utilizzo di Sostanze Lesive per l'ozono (art. 3 L. 549/1993)*
- *Inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico di navi (D.Lgs. 202/2007)*

Art. 25 – duodecies) Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- *Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998);*
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter e comma 5 del D.Lgs. 286/1998) [modificato dal D.L. n. 20/2023]*

Art. 25 – terdecies) Razzismo e Xenofobia

[Articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167]

- *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 3, comma 3 bis, della L. 654/1975 – richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 del 01/03/2018)*

Art. 25 – quaterdecies) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

[Articolo aggiunto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39 che ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive]

- *Frode in competizioni sportive (art. 1 della L. 401/1989);*
- *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della L. 401/1989).*

Art. 25 – quinquiesdecies) Reati tributari

[Articolo aggiunto dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (nota come Decreto Fiscale) – di conversione del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 75/2020]

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2-bis del D.Lgs. 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000);*
- *Dichiarazione Infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000) [Delitto inserito dal D.Lgs. n. 75/2020];*
- *Omessa Dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) [Delitto inserito dal D.Lgs. n. 75/2020];*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis del D.Lgs. 74/2000);*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000);*
- *Indebita Compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000) [Delitto inserito dal D.Lgs. n. 75/2020];*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000).*

Art. 25 – sexiesdecies) Contrabbando

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva PIF (UE 2017/1371)]

- *Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);*
- *Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)*

Art. 25-septiesdecies) Delitti contro il patrimonio culturale

[Articolo aggiunto dalla Legge n. 22 del 9 marzo 2022]

- *Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);*
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);*
- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*

Art. 25-duodevicies) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

[Articolo aggiunto dalla Legge n. 22 del 9 marzo 2022]

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)*
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)*

Legge n.146 / 2006 : Criminalità organizzata transnazionale

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416 bis c.p.)*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 43/1973)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990)*
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*

- *Induzione a rendere dichiarazioni o a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)*

REATI COMMESSI ALL'ESTERO

BSCCB può rispondere in relazione ai reati commessi all'estero (come previsto dall'Art. 4 del Decreto).

Ove questi siano commessi in parte all'estero ed in parte in Italia, ai sensi dell'Art.6 comma 2 del Codice Penale⁷ la responsabilità prevista dal Decreto potrebbe configurarsi anche quando una parte soltanto della condotta o dell'evento si sia verificata in Italia.

Per quanto riguarda i reati commessi interamente all'estero da soggetti, apicali o sottoposti, riconducibili alla Società, quest'ultima risponde nelle ipotesi previste dal Codice Penale agli articoli 7, 8, 9 e 10 ed a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Elemento costitutivo della responsabilità dell'ente è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere "nell'interesse o a vantaggio della società" e non "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Secondo la relazione Ministeriale di accompagnamento al Decreto, la nozione di "interesse" ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato, mentre il "vantaggio" fa riferimento all'oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell'ente⁸.

Al riguardo, nella predisposizione del Modello, e nella sottostante valutazione dei rischi, si è tenuto conto del recente orientamento della Cassazione – ribadito anche dalle Linee Guida di Confindustria - che evidenzia la nozione di interesse in chiave oggettiva, valorizzando la componente finalistica della condotta⁹. Il vantaggio si caratterizza invece nei reati dolosi come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo¹⁰, anche in termini di risparmio di spesa¹¹. La nozione di vantaggio assume una connotazione differente nei reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza e reati ambientali) nei quali l'evento lesivo non esprime l'interesse dell'ente e non si traduce in un vantaggio per lo stesso: in tali casi l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari (es. nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici)¹².

⁷ Art 6, comma 2 c.p. "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione".

⁸ Come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l'interesse è quello che ha animato *ex ante* la condotta del soggetto qualificato, mentre il vantaggio è quello obiettivamente conseguito *ex post* per effetto dell'illecito (Cass., sez II pen., 20.12.2005 – 30.01.2006, n. 3615).

⁹ Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018; Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020.

¹⁰ Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018.

¹¹ Cass., IV Sez. pen., sent. n. 31210/2016, Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020.

¹² Cass., IV Sez. pen., sent. n. 16713/2018, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 48779/2019, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 3157/2019, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020.

Venendo ai criteri soggettivi di imputazione della responsabilità all'ente per il fatto di reato, appare opportuno sottolineare che la responsabilità della persona giuridica viene ricollegata ad un difetto di organizzazione, consistente nel non avere posto in essere un piano di gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei Reati.

Il Decreto prevede, agli articoli 6 e 7, quale forma di esonero dalla responsabilità per la società, quando questi dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” idoneo a prevenire la commissione dei Reati;
- di aver istituito un Organismo di Vigilanza all'interno della società, dotato di completa autonomia di iniziativa e controllo, nonché con specifici obblighi di vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il Reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- che non vi siano state omissioni o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza all'uopo preposto.

Pertanto BSCCB non risponde dei reati commessi, dai Soggetti Apicali o dai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei Soggetti Apicali, se, oltre ad aver adottato e attuato il Modello, prova che:

- a) ha avviato un adeguato processo di valutazione dei rischi.
- b) BSCCB ha provveduto all'istituzione di un Organismo di Vigilanza con compiti, requisiti e poteri come meglio dettagliato in seguito.
- c) L'OdV non è colpevole di omessa o insufficiente vigilanza.
- d) L'autore del reato ha agito eludendo **fraudolentemente**¹³ le disposizioni del Modello.

In particolare, per evitare la responsabilità, la società deve dimostrare l'assenza di colpa organizzativa, cioè che il Reato è stato commesso nonostante essa avesse adottato tutte le misure idonee alla prevenzione dei reati ed alla riduzione del rischio di loro commissione. Resta inteso che il Modello per avere efficacia esimente deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree di rischio di commissione dei Reati attraverso un adeguato processo di valutazione dei rischi;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- configurare un sistema disciplinare sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal Modello stesso, ivi incluse quelle della Procedura Segnalazioni di cui al successivo paragrafo “Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)”.

L'adozione del Modello è responsabilità dell'organo dirigente.

¹³ Fatta salva l'ipotesi di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, la Società sarà esente da responsabilità per tali reati, di natura colposa, anche in assenza di un comportamento doloso.

Il Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

IL MODELLO BSCCB

STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di BSCCB è costituito da:

- la Parte Generale ove sono illustrati il profilo della società, la normativa di riferimento, i principi ispiratori e gli elementi costitutivi del modello (sistema di corporate governance, sistema di controllo interno, principi del sistema deleghe, codice etico), la funzione del Modello, le modalità di costruzione del Modello, la struttura del Modello, i destinatari, il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, nonché il sistema disciplinare e le misure da adottare per la relativa formazione, diffusione e per le modifiche e l'aggiornamento.
- le Parti Speciali e le relative Schede "Analisi Attività Sensibile" (ad uso esclusivo interno alla Società) relative alle specifiche tipologie di Reati la cui commissione è ritenuta astrattamente ipotizzabile in BSCCB in ragione del proprio profilo e dell'attività svolta, di seguito elencate:
 - Parte speciale I - Reati di Corruzione e Induzione (che include anche il Reato di Contrabbando e i delitti in materia di Strumenti di Pagamento diversi dai Contanti limitatamente all'*Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento* (art 493-ter c.p.));
 - Parte speciale II - Reati Societari
 - Parte speciale III - Reati in materia di Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro
 - Parte speciale IV - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
 - Parte speciale V - Reati ambientali
 - Parte speciale VI – Reato di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di Autoriciclaggio
 - Parte speciale VII – Reati in materia di proprietà intellettuale
 - Parte speciale VIII - Reato Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
 - Parte Speciale IX – Reati di Criminalità Organizzata
 - Parte Speciale X – Reati Tributarî
- Il Codice Etico e di Condotta Aziendale, considerato parte integrante del Modello pur avendo finalità e portata differenti. In particolare:
 - (i) il Codice Etico e di Condotta Aziendale rappresenta uno strumento che promuove, all'interno ed all'esterno di BSCCB, comportamenti ispirati ai valori guida e contiene le norme di comportamento che tutti i collaboratori di BSCCB, ad ogni livello, sono tenuti ad osservare e a fare osservare nei confronti e a beneficio di tutti i portatori di interesse o cosiddetti "stakeholders" anche con riferimento sia ai reati dolosi che al reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - (ii) il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del decreto medesimo);

- Il Codice di Condotta Anticorruzione che garantisce i principi di trasparenza ed assicura la chiarezza nell'ambito dei comportamenti ammessi e la conformità alle relative norme anti-corruzione ove BSCCB svolge la propria attività.
- Il Sistema Disciplinare Aziendale in conformità al sistema di cui al CCNL applicato come più avanti specificato.
- Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti di BSCCB, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo a BSCCB, operano su mandato o sono legati a BSCCB da contratti rientranti nella c.d. para-subordinazione.

La Società comunica il presente Modello attraverso le modalità più idonee per l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, i quali devono rispettare puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con BSCCB. BSCCB a tal fine organizza attività formative volte a far conoscere il Modello a tutti i soggetti interessati come più avanti specificato.

BSCCB condanna qualsiasi comportamento che sia difforme alla legge e alle previsioni del Modello e del Codice Etico e di Condotta Aziendale, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse di BSCCB ovvero con l'intenzione di arrecarle vantaggio.

Il Modello si applica anche ai Business Partners come più avanti specificato.

PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

La predisposizione, così come le successive attività di aggiornamento del Modello, hanno costituito un'occasione per approfondire l'attività di risk assessment e sensibilizzare le risorse impiegate in tale processo anche in un'ottica di prevenzione attiva dei Reati.

Nella predisposizione del proprio Modello, BSCCB si è ispirata alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo", elaborate da Confindustria, emanate il 7 Marzo 2002, ed aggiornate il 31 Marzo 2008, il 23 Luglio 2014 e, da ultimo, il 25 Giugno 2021.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- valutazione del sistema di controllo interno già implementato dalla società e individuazione delle eventuali aree di miglioramento nell'ottico di prevenzione dei Reati;
- predisposizione/aggiornamento del sistema di controllo al fine di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Al raggiungimento di tali obiettivi concorre l'insieme coordinato di tutte le strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico e di condotta aziendale;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

Come si è visto sopra, il Modello si compone oltre che della presente Parte Generale e delle successive Parti Speciali, anche dei c.d. BSCCB Corporate e Compliance Tools, che costituiscono ulteriori strumenti atti a garantire l'efficacia del sistema di controllo preventivo predisposto in azienda e rilevanti anche ai fini del D. Lgs. 231/2001 (v. sopra § Struttura del Modello).

L'esigenza di includere nel perimetro del Modello adottato da BSCCB in conformità al D. Lgs. 231/2001 anche un set di presidi e procedure di controllo e di documenti denominati BSCCB Corporate Compliance Tools, deriva non solo dalla necessità per la Società di tenere conto dei presidi e delle procedure di controllo esistenti e già operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sulle Attività Sensibili, ma altresì: (a) dal fatto che l'eterogeneità delle fattispecie dei Reati e il diverso impatto che esse hanno sulle attività aziendali richiede un articolato approccio all'attività di predisposizione e implementazione dei relativi presidi e procedure di controllo e (b) dal fatto che è la stessa normativa applicabile a richiedere la predisposizione e implementazione di specifici documenti di compliance (si pensi, al Codice Etico o al Documento di Valutazione e Prevenzione dei rischi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008).

Per BSCCB Corporate e Compliance Tools - da considerarsi vero e proprio elemento costitutivo del Modello - s'intendono le seguenti tipologie di documenti, presidi e procedure di controllo, organizzati gerarchicamente come segue:

- il **Codice Etico e di Condotta Aziendale**, nel quale sono espressi i principi generali ed i valori cui deve essere ispirata l'attività di tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per BSCCB anche a beneficio di tutti i portatori di interesse o cosiddetti "stakeholders" e con riferimento sia ai reati dolosi sia al reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Il **Codice di Condotta Anticorruzione**, approvato dal Consiglio di Amministrazione, il quale garantisce i principi di trasparenza, assicura la chiarezza nell'ambito dei comportamenti ammessi e la conformità alle relative normative anti-corruzione in

qualsiasi luogo in cui BSCCB e tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per BSCCB svolgono la propria attività. Tale documento stabilisce inoltre la politica di BSCCB in merito a ricezione e offerta di omaggi, ospitalità ed intrattenimenti (ossia erogazioni gratuite di beni e servizi, a fini promozionali o di pubbliche relazioni) e definisce le responsabilità di ognuno affinché vengano rispettati i più elevati standard di integrità e non sorga il sospetto di una motivazione inappropriata alla base dell'offerta o dell'accettazione dell'omaggio o dell'atto di ospitalità, ovvero un'influenza indebita esercitata sul ricevente o da parte del ricevente che accetti tale offerta.

- Il **BSCCB Code of Basic Working Conditions** (ad uso esclusivo interno alla Società e dei soggetti che a qualsiasi titolo operano per BSCCB), che individua i principi ai quali BSCCB si ispira nei rapporti con i propri dipendenti.
- Le **Procedure Gestionali, Istruzioni e le correlate Matrici Autorizzative Interne** di BSCCB richiamate nelle Schede Attività Sensibili in quanto rilevanti ai fini preventivi previsti dal Decreto. Altri Sistemi di gestione e/o procedure preposti in determinate aree aziendali in ottemperanza a specifiche normative applicabili ma rilevanti anche ai fini del Decreto, quali:
 - il Sistema di Gestione per la Qualità, certificato in accordo alla specifica tecnica ISO/TS 16949;
 - il Sistema di Gestione Sicurezza, Ambiente ed Energia, certificato in base alle norme ISO 45001:2018, per la parte relativa alla sicurezza, certificato in base alle norme ISO 14001:2015, per la parte ambientale e ISO 50001:2018 per la parte energia;
 - il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, certificato in base alla norma ISO 27001, che include anche aspetti di gestione della Cyber-security¹⁴;
 - tutte le procedure ed istruzioni aziendali inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting ed il sistema di mappature e test periodici di controllo sulle procedure amministrative e contabili, effettuate ai sensi della Legge 262/2005, che individuano, tra l'altro, le modalità di gestione contabile delle risorse finanziarie di BSCCB;
 - procedure e manuali informatici;
 - le procedure interne di attuazione del Documento di Valutazione e Prevenzione dei rischi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008;
 - le disposizioni organizzative, gli organigrammi emessi, le job description ed il sistema incentivante.

A completamento della descrizione del complessivo sistema di compliance di BSCCB, vi è anche il **Sistema Deleghe BSCCB** (il sistema di deleghe, poteri di firma e di procure che assicurano una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni aziendali in coerenza con l'organigramma aziendale), quale strumento di presidio alla prevenzione dei Reati in linea con le disposizioni del Decreto.

Per “delega” o “delega gestionale interna” si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema organizzativo. Per “procura” s'intende l'atto giuridico unilaterale (nella forma di atto pubblico o in forma semplice) con cui BSCCB attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società costituisce:

¹⁴ La società controllata BSCCB GmbH è certificata in base alla norma TISAX

- uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione all'abuso dei poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati.

Da ciò discende l'utilità dello stesso sia nella prevenzione della commissione di Reati, che nella identificazione successiva dei soggetti che abbiano compiuto atti che, direttamente o indirettamente, possano avere dato luogo alla consumazione di un reato.

In coerenza con quanto sopra, il Sistema Deleghe BSCCB si fonda sui seguenti principi:

- le deleghe e le procure conferite devono essere in linea con ciascun potere di gestione e con la relativa responsabilità nell'ambito dell'organizzazione;
- l'assegnazione e la revoca di deleghe o di procure avviene in coerenza con i ruoli ricoperti nell'organizzazione ed in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega o procura riporta una chiara definizione dei poteri di gestione del delegato/procuratore, e dei limiti per l'esercizio degli stessi;
- i poteri di spesa previsti nelle deleghe o nelle procure devono essere adeguati al ruolo ricoperto;
- è prevista una policy di firma congiunta per le operazioni finanziarie e bancarie.

Tutto il management BSCCB è stato coinvolto direttamente in un'analisi approfondita diretta a rendere più semplice e più facile l'identificazione dei dirigenti ai quali viene dato potere di impegnare BSCCB e di delegare i loro poteri.

1. I soggetti ai quali sono attribuibili poteri sotto forma di procura notarile sono:
 - (I) i titolari di una specifica funzione aziendale (tendenzialmente coincidente con il livello organizzativo di Direttore membro del Management Committee), che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza verso terzi, secondo le analisi fatte al momento stesso della costituzione delle JV (BSCCB), ai quali viene conferita una "procura" sotto forma di atto notarile di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti nell'ambito dell'organizzazione.
 - (II) il dipendente identificato dal Consiglio di Amministrazione quale Datore di lavoro ai sensi dell'Art 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per l'unità produttiva di Stezzano, al quale sono conferiti i più ampi poteri per dare attuazione a tutte le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, con facoltà di delegare la relativa funzione prevista dalle sopracitate norme a terzi. In tali casi la procura deve:
 - essere conferita a soggetti in ragione delle loro competenze ed esperienze professionali e dei loro poteri gerarchici, decisionali e funzionali all'interno della struttura organizzativa (che ovviamente devono essere adeguati alla natura specifica della funzione delegata);
 - prevedere poteri e competenze di un'ampiezza tale da giustificare il suo riconoscimento nell'ambito di unità produttive, strutture ed aree complesse ed articolate e da garantire l'effettiva autonomia di esercizio dei poteri delegati.

- (III) solo in via eccezionale, i dipendenti, titolari di un ruolo aziendale che non rientrino nella categoria sopra menzionata, ma che per le attività svolte intrattengono per conto di BSCCB rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio rapporti con le autorità doganali, rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro etc.).
2. I poteri attribuibili mediante procura notarile sono:
- poteri di rappresentanza permanente, attribuibili tramite procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale.
 - poteri relativi a singole operazioni, conferiti con procure notarili o altre forme di delega in relazione al loro contenuto; l'attribuzione di tali poteri è regolata dalla prassi della società, oltre che dalle leggi che definiscono le forme di rappresentanza, in coerenza con le tipologie dei singoli atti da stipulare.
3. I soggetti ai quali sono attribuibili poteri mediante procura semplice sono i dipendenti che nell'esercizio delle responsabilità connesse al loro ruolo o abbiano contatti con interlocutori esterni ma non con pubbliche amministrazioni (clienti, fornitori, ecc.).
4. I destinatari di delega gestionale interna sono i dipendenti che necessitano in ogni caso di specifiche deleghe su processi interni normati (da procedure, istruzioni operative, policy, ecc.) di cui sono l'owner o uno dei key users.

FUNZIONE DEL MODELLO

Con l'adozione del Modello, BSCCB intende:

1. adempiere compiutamente alle previsioni di legge ed ai principi ispiratori del Decreto attraverso la formalizzazione di un sistema strutturato ed organico, già esistente in azienda, di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) volto a prevenire e presidiare il rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle relative Attività Sensibili;
2. costituire uno strumento efficace di gestione aziendale, riconoscendo al Modello anche una funzione di creazione e protezione del valore dell'azienda stessa.

Infatti, BSCCB con il Modello si propone le seguenti finalità:

- a) diffusione di una cultura della prevenzione del rischio e del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi aziendali che, nel tempo, BSCCB si pone;
- b) previsione di un sistema di monitoraggio costante dell'attività aziendale volto a consentire a BSCCB di reagire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione dei Reati stessi;
- c) fornire adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato di BSCCB o sono legati a BSCCB, relativamente a:
 - i. le attività che comportano il rischio di commissione dei Reati in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico ed alle altre regole di condotta/procedure aziendali (oltre che alla legge);
 - ii. le conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o alla Società per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne di BSCCB.
- d) diffusione e affermazione di una cultura d'impresa improntata alla legalità, con l'espressa riprovazione da parte di BSCCB di ogni comportamento contrario alla legge

o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;

- e) previsione di un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna.

Il Modello prevede misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività nel costante rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio.

BSCCB adotta e attua scelte organizzative e procedurali efficaci per:

- a) assicurare che le risorse umane siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel Codice Etico e di Condotta Aziendale di BSCCB e in conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori;
- b) favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito dell'impresa o con essa, anche garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili ad identificare comportamenti difforni da quelli prescritti;
- c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta da BSCCB;
- d) prevedere che la determinazione degli obiettivi aziendali, a qualunque livello, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- e) individuare e descrivere le attività svolte da BSCCB, la sua articolazione funzionale e l'organigramma aziendale in documenti costantemente aggiornati, con la puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti, in riferimento allo svolgimento delle singole attività;
- f) attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Codice Etico e di Condotta Aziendale e del Modello da parte di tutti coloro che operano nell'impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio.

MODALITA' DI COSTRUZIONE DEL MODELLO BSCCB

Al fine di garantire la predisposizione ed il costante aggiornamento del Modello ai sensi dell'art. 6 del Decreto, BSCCB ha intrapreso l'analisi del contesto aziendale atto ad evidenziare l'area o il settore e con quali modalità si possano verificare i reati di cui al D. Lgs. 231/01 ispirandosi all'approccio metodologico di Confindustria di seguito brevemente introdotto nelle sue principali fasi metodologiche:

- a) mettere in atto un **processo di valutazione dei rischi** composto delle seguenti due fasi:
 - 1. **Identificazione dei rischi:** *che si concretizza in un'analisi del contesto aziendale tale da evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possano commettere i reati di cui al D. Lgs. 231/01.*
 - 2. **Progettazione del sistema di controllo:** *ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati;*

- b) prevedere un adeguato **sistema sanzionatorio** per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal Modello stesso. Simili violazioni ledono, infatti, il rapporto di fiducia instaurato con l'ente e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato;
- c) costituire un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito **Organismo di Vigilanza**) che possieda requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità ed onorabilità, e la competenza per vigilare sull'**effettività** del modello, per svolgere attività di disamina continuativa in merito all'**adeguatezza** dello stesso.

In quest'ottica BSCCB, ai fini dell'adozione del Modello, ha avviato una serie di attività, suddivise in diverse fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in conformità al Decreto, che vengono di seguito esposte:

A) analisi dei rischi potenziali:

- ✓ BSCCB ha adottato e aggiornato il Modello con i reati inclusi nel D. Lgs. 231/01 sulla base di una prima analisi delle proprie attività sensibili e dei protocolli di controllo.
- ✓ **Il management BSCCB** ha successivamente proceduto ad una revisione di questo assessment, provvedendo all'inventariazione degli ambiti aziendali e delle attività che risultano potenzialmente interessate dalle casistiche di Reati previste dal Decreto con l'obiettivo di **identificare il grado di applicabilità astratta di tali fattispecie di Reato** agli ambiti, alle attività e ai processi aziendali.
- ✓ Nell'identificazione e nella valutazione dei rischi-reato BSCCB ha tenuto conto della definizione di interesse e vantaggio derivante dalla più recente interpretazione giurisprudenziale, secondo cui la nozione di vantaggio assume una connotazione differente nei reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza e reati ambientali) nei quali l'interesse o vantaggio si riferiscono alla condotta inosservante delle norme cautelari (es. nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici).

B) Mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili e analisi dei relativi Protocolli di Controllo

- ✓ Il management BSCCB procede poi con il **processo di mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili** e con l'**analisi dei relativi Protocolli di Controllo**, definendo un action plan e identificando altresì i soggetti sottoposti all'attività di monitoraggio;
- ✓ Ogni qualvolta si rende necessario procedere a un aggiornamento della mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili e analisi dei relativi Protocolli di Controllo (come si è visto, ad esempio perché la normativa 231 viene estesa a nuovi reati o mutano le condizioni di rischio nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali), la funzione Legale & Compliance di BSCCB:
 - identifica i temi di compliance rilevanti per il (nuovo o meno) business;
 - esamina la normativa applicabile al citato business in relazione al quale viene condotta l'attività di risk assessment attraverso la mappatura delle leggi, della regolamentazione e delle best practices applicabili;
 - fornisce supporto ai Responsabili delle aree sensibili nello svolgimento delle attività definite dall'action plan predisposto dal Management BSCCB e condiviso con l'Organismo di Vigilanza
- ✓ I risultati delle attività svolte dai Responsabili delle aree sensibili sono riportati in specifiche schede denominate "**Analisi Attività Sensibili**", le quali sono state quindi

sottoposte all'esame dell' Organismo di Vigilanza con l'obiettivo di esprimere un giudizio di idoneità ai fini della prevenzione dei rischi di reato.

- ✓ Tali schede, disponibili per la consultazione presso la funzione Legale & Compliance:
 - sono elencate nelle relative Parti Speciali e costituiscono parte integrante del Modello;
 - sono distinte per reato e per aree sensibili, riportando la descrizione (i) del Reato presupposto, (ii) dell'Attività Sensibile, (iii) dei soggetti coinvolti nell'Attività Sensibile, (iv) dell'Ambiente di Controllo, (v) dei Protocolli di Controllo adottati.
 - costituiscono la parte "mobile" del Modello, in quanto sono soggette a continuo monitoraggio ed aggiornamento e quindi strumento che rende maggiormente efficace il Modello ed in particolare il suo costante aggiornamento.

In particolare, nella fase di progettazione del sistema di controllo, BSCCB ha adottato tutte le componenti per garantire un efficace sistema di controllo preventivo:

- ✓ Codice Etico e di Condotta Aziendale;
- ✓ Codice di Condotta Anticorruzione;
- ✓ Sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- ✓ Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- ✓ Poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- ✓ Sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale;
- ✓ Comunicazione al personale e sua formazione.

Dall'analisi condotta, è emerso che le attività e le aree aziendali sensibili o maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati riguardano le seguenti fattispecie criminose:

- Reati di Corruzione ed Induzione;
- Reati societari;
- Reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Reati di Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio;
- Reati informatici e di trattamento illecito di dati;
- Delitti contro l'industria ed il commercio;
- Reati a tutela della proprietà intellettuale e Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Reati Ambientali;
- Reato di Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare;
- Reati di Criminalità Organizzata nazionale e transnazionale;
- Reati Tributarî.

per le quali BSCCB ha ritenuto opportuno predisporre delle specifiche **Parti Speciali** del Modello, ove è riportata nel dettaglio l'identificazione delle attività sensibili, i soggetti coinvolti in tali attività ed i relativi protocolli di controllo attuati.

C) Monitoraggio e aggiornamento dei Protocolli di Controllo

- ✓ Il management svolge un'attività di costante monitoraggio e periodico riesame del risk assessment delle Attività Sensibili individuate, al fine di verificarne l'attualità e l'efficacia con l'obiettivo di mantenere il Modello adeguato rispetto alla realtà aziendale e, se necessario, aggiornare le relative schede "Analisi Attività Sensibili" e/o le Parti Speciali di riferimento.
- ✓ Con lo stesso obiettivo, l'OdV ha, infine, il potere/dovere di raccomandare ulteriori attività di miglioramento e di individuare ulteriori attività a rischio che - a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività di BSCCB – potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili.

ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE

Conclusa l'attività di mappatura della attività/aree a rischio/sensibili e analisi dei Relativi Protocolli di Controllo, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e dalle disposizioni codicistiche in tema di governo societario (in particolare, art. 2381 c.c.) il Consiglio di Amministrazione di BSCCB, delibera l'adozione (o l'aggiornamento) del Modello

1. In aggiunta ai casi sopra citati (l'estensione della normativa 231 a nuovi reati o il mutamento delle condizioni di rischio nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali), il Consiglio di Amministrazione di iniziativa o su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza provvede ad adeguare tempestivamente il Modello qualora siano individuate violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad aggiornare tempestivamente il Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività di BSCCB.
3. Le proposte di modifica del Modello devono essere preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve esprimere un parere.
4. In deroga a quanto disposto dal punto precedente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza od efficienza, nonché adeguamenti puramente formali quali ad esempio l'aggiornamento della lista dei reati e l'elenco delle parti speciali nella parte generale del Modello etc. Di tali modifiche, è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.
5. L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il Presidente, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza. Quanto previsto si applica, in quanto compatibile, per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello, ad opera delle funzioni interessate. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve esprimere il proprio parere.
6. Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese

nell'ambito di applicazione del Decreto 231/01, è demandato al Consiglio di Amministrazione di BSCCB, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, il potere di integrare il presente Modello in una fase successiva, mediante apposita delibera.

MODELLO E SOCIETA' DEL GRUPPO

BSCCB S.p.A, oltre ad essere caratterizzata dalla particolare struttura societaria della Joint Venture costituita da due entità legali, una in Italia ed una in Germania, presenta altresì la peculiarità di controllare in misura totalitaria la società tedesca BSCCB GmbH. È responsabilità del management assumere decisioni che possono riflettersi sull'uno o l'altro socio – o su entrambi - nonché esercitare attività di controllo sulla società di Meitingen.

Per queste ragioni:

- il management ha condiviso la decisione di nominare un Compliance Officer che si occupi di curare l'implementazione, il rispetto e il continuo aggiornamento delle tematiche di compliance all'interno di entrambe le società, sulla scorta dell'indirizzo dettato da BSCCB S.p.A., soggetta, in quanto società di diritto italiano, alla normativa 231/2001;
- il presente Modello, in quanto applicabile alla sola società italiana, viene distribuito a tutti i membri del Comitato di Direzione (Management Committee) della JV e a tutte le prime linee dei due soci (Brembo N.V. e SGL Carbon SE);
- vengono svolte, in Italia, attività di formazione allo scopo di familiarizzare tutti gli interessati con i contenuti del Modello, del Codice Etico e di Condotta Aziendale e del Codice di Condotta Anticorruzione, oggetto questi ultimi di incontri formativi anche in BSCCB GmbH.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione di BSCCB ha istituito l'**Organismo di Vigilanza**, al quale sono stati attribuiti i compiti ed i poteri previsti dalla legge.

COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza scelti esclusivamente fra soggetti in possesso dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità, competenza e continuità d'azione richiesti dal D. Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza in BSCCB è composto da un numero di persone non inferiore a 2 e non superiore a 5, nominate dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ove non diversamente previsto.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti in BSCCB.

REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza possiede i seguenti requisiti:

a) Autonomia ed indipendenza

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto, l'Organismo deve essere dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo". I requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Si tratta di un'autonomia di tipo decisionale, inerente all'aspetto funzionale e qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle funzioni di un organismo autoreferenziale.

L'autonomia è in primo luogo rispetto alla società, ai suoi vertici ed al management; conseguentemente l'OdV deve poter espletare le sue funzioni completamente libero da condizionamenti o pressioni e non deve essere coinvolto nell'esercizio di attività di gestione che esorbitino dai compiti specificamente assegnati in funzione dell'attività sua propria.

Esso agisce in piena autonomia disponendo di mezzi finanziari adeguati ad assicurare la sua piena ed indipendente operatività. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'ODV, sulla base delle indicazioni del medesimo, una dotazione per le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni, di cui l'OdV fornisce annualmente adeguata rendicontazione.

b) Professionalità ed onorabilità

L'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile, requisiti questi che debbono essere tipici dell'organo nel suo complesso e conseguentemente anche dei singoli membri che lo compongono. Deve disporre di tutte le cognizioni tecniche per espletare con la massima serietà ed efficacia le funzioni ad esso affidate (anche avvalendosi di competenze tecniche esterne, come previsto nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, di seguito riportato). Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità di azione

Al fine di assicurare la garanzia di efficacia e costante attuazione del Modello è necessaria una struttura che lavori a tempo pieno alla vigilanza, al controllo ed al monitoraggio del rispetto e dell'adeguatezza del Modello, ossia capacità di esercitare in modo continuativo i poteri di controllo, al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione interno, disponendo dei necessari poteri d'indagine.

L'Organismo di Vigilanza nell'esecuzione delle proprie attività di controllo ha libero accesso a tutti i dati dell'azienda e può disporre di tutte le funzioni e strutture aziendali. Informa dell'esito delle proprie verifiche anche il Collegio Sindacale. È altresì dotato di un proprio budget da utilizzare allo scopo di assolvere alle funzioni per cui è stato nominato.

Ciascun componente dell'OdV deve essere in possesso dei seguenti requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità:

1. Per **autonomia ed indipendenza** s'intende l'assenza di compiti operativi, di ingerenze, interferenze e condizionamenti, di tipo economico o personale, da parte di soggetti e

organi della Società e, in particolare, da parte degli organi di vertice, l'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, e l'assenza di relazioni di parentela con i membri degli organi sociali e con il vertice aziendale.

Inoltre l'autonomia e l'indipendenza dell'ODV nel suo complesso sono garantite dal posizionamento riconosciuto allo stesso nell'ambito della struttura organizzativa aziendale, dai necessari requisiti di professionalità e onorabilità dei suoi membri, dalle linee di riporto verso il vertice aziendale attribuite allo stesso, dal fatto che l'ODV autoregolamenta il suo funzionamento, la sua attività e le sue decisioni con proprio regolamento e dal fatto che esso dispone di un budget adeguato che gli consente anche, tra le altre cose, di avvalersi del supporto di consulenti esterni.

2. Per **professionalità** s'intende che i membri dell' Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di specifiche e complete capacità professionali¹⁵, che variano dalle competenze di natura giuridica (societaria, penale, civile, amministrativa e procedurale), a quelle di natura contabile, di risk management e compliance aziendale nonché di natura organizzativa, a cui si aggiungono anche quelle in materia di anti-infortunistica e sicurezza del lavoro.

3. Per **onorabilità** s'intende:

- i) l'assenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del cc;
- ii) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
- iii) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurata e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
 - per le fattispecie di reato previste dal Decreto.
- iv) non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

CAUSE DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E REVOCA DEL MANDATO

Costituiscono cause di ineleggibilità, di incompatibilità e, se sopravvenute, di revoca del mandato ai membri dell'ODV:

- la mancanza, o la perdita sopravvenuta, dei requisiti di professionalità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione, compreso il caso di attribuzione all'Organismo di funzioni e responsabilità operative incompatibili con tali requisiti;

¹⁵ Confindustria fa esplicito riferimento alle conoscenze tecniche proprie di un'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, quali il campionamento statistico, le tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, le misure per il loro contenimento (procedure autorizzative, meccanismi di contrapposizione dei compiti, ecc.), il *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, elementi di psicologia, metodologie per l'individuazione di frodi.

- i rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori di BSCCB e delle sue controllate;
- la sussistenza di rapporti economici e/o contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, direttamente o indirettamente, con BSCCB o con società controllate (ivi incluse la carica di Consigliere di Amministrazione di BSCCB o di sue controllate) e/o con i rispettivi amministratori. A tal fine, non rileva la carica di Sindaco effettivo di BSCCB e il rapporto di lavoro intrattenuto dallo stesso OdV nel suo complesso in relazione all'incarico affidato;
- la sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero l'interdizione, l'inabilitazione, la dichiarazione di fallimento, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- la pendenza di un procedimento penale, ovvero una sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., anche non definitive, in relazione a reati previsti dal Decreto o ad altri reati della stessa indole;
- un provvedimento di condanna, anche non definitivo, in sede amministrativa per uno degli illeciti previsti dagli articoli 187 bis e 187 ter del D. Lgs 58/1998 (di seguito, "TUF");
- una sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. in sede penale, o un provvedimento di condanna in sede amministrativa, anche non definitivi, emessi a carico della Società in relazione, rispettivamente, a reati previsti dal Decreto o agli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter del TUF da cui risulti l' "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'ODV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello e nel presente Regolamento, ovvero gravi ragioni di convenienza, tali da impedire di svolgere i propri compiti diligentemente ed efficacemente o da pregiudicare la propria autonomia di giudizio nell'esercizio delle funzioni assegnate;
- la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento dell'ODV;
- la mancata partecipazione ad almeno l'80% (ottanta per cento) delle riunioni dell'ODV.
- ogni altra situazione, diversa da quelle esplicitate ai punti precedenti, tale da far venir meno i requisiti di autonomia e indipendenza dei membri dell'ODV;

A ciascuno dei membri dell'OdV si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Ai fini dell'assunzione dell'incarico, i componenti dell'OdV trasmettono al Consiglio di Amministrazione di BSCCB il proprio curriculum e l'attestazione relativa all'inesistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. B.1), impegnandosi altresì ad adempiere ai propri compiti con diligenza, correttezza, competenza e in conformità ai Valori, al Codice Etico e di Condotta Aziendale e al Modello di BSCCB, nonché a comunicare immediatamente per iscritto al Consiglio di Amministrazione di BSCCB il sopravvenire di cause di revoca.

In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di BSCCB, assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dei componenti dell'OdV ove ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

La revoca del mandato conferito a uno o più componenti dell'OdV può avvenire soltanto per "giusta causa", ossia al ricorrere di una delle condizioni richiamate agli artt. B.1, B.2 e B.4, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione di BSCCB, sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'OdV.

SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ODV

In caso di rinuncia, revoca o impedimento prolungato o definitivo di un componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione di BSCCB ne valuta la sua sostituzione.

In caso di rinuncia o revoca di tutti i componenti dell' OdV, il Consiglio di Amministrazione di BSCCB provvede a nominare un nuovo OdV.

POTERI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere possono quindi essere schematizzate così:

- a) vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- b) disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non desiderati;
- c) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- d) cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
 - presentazione di proposte di adeguamento del Modello ai General Managers. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso i General Managers o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;
 - follow up ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito di BSCCB, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività di BSCCB.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato da BSCCB, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- a) svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione ai vari settori di intervento;
- b) ha accesso a tutte le informazioni e documenti concernenti le attività a rischio, che può richiedere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello;
- c) può rivolgersi, dopo averne informato i General Managers di BSCCB S.p.A., a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- d) sottopone ai General Managers di BSCCB S.p.A. le proposte di adozione di procedure sanzionatorie previste al relativo paragrafo;
- e) può individuare eventuali ulteriori attività a rischio rispetto a quelle indicate nel Modello, che, a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività di BSCCB, potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili;
- f) verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni

all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ambito aziendale, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione, proveniente anche da terzi, ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio. Le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto e dalle leggi successive in relazione all'attività svolta da BSCCB o a comportamenti dei destinatari del Modello non in linea con le regole di condotta adottate.

Alla luce della particolare struttura societaria della Joint Venture costituita da due entità legali, una in Italia ed una in Germania, BSCCB S.p.A. ha attivato canali di segnalazione interna con modalità informatiche che prevedono strumenti di crittografia a garanzia dell'obbligo di riservatezza, attraverso un canale raggiungibile, nella società italiana

- tramite la Piattaforma Web Legality Whistleblowing;
- tramite l'App Mobile Legality Whistleblowing

la cui gestione è affidata alla GCF Internal Audit di Brembo N.V., e nella società tedesca BSCCB GmbH, rappresentato dall'Ombudsperson, con il compito entrambi di effettuare l'accertamento e la verifica preliminare di qualsiasi segnalazione ricevuta da parte di qualsiasi soggetto collegato alla realtà aziendale tedesca e darne immediata comunicazione all'OdV, qualora venga valutato che la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai fini del D. Lgs. 231/01.

Le segnalazioni possono avere origine da qualsiasi soggetto tra cui dipendenti, membri di organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) e Società di Revisione di BSCCB S.p.A. e BSCCB GmbH, nonché da suoi clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, azionisti e altri soggetti terzi, e sono relative, tra le altre, ad irregolarità o violazioni del Codice Etico e di Condotta Aziendale, del Codice di Condotta Anticorruzione e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, così come previsto dalla Procedura Segnalazioni distribuita e messa a disposizione del Gruppo BSCCB.

I principi di riferimento che orientano la gestione delle segnalazioni sono previste al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)" e nella Procedura Segnalazioni distribuita e messa a disposizione del Gruppo BSCCB.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto e successive estensioni;
- b) le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto e dalle successive estensioni;
- c) le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i

- provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- d) le valutazioni in ordine alla scelta della Società di revisione;
 - e) l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità tra la Società di revisione e la Società certificata;
 - f) qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire alla Società di revisione, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio;
 - g) l'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio. Queste riguardano in genere tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e dalle leggi successive in relazione all'attività del Gruppo BSCCB o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo stesso;
 - h) il sistema delle deleghe e delle procure adottato ed ogni successiva modifica dello stesso;
 - i) verbali e/o comunicazioni provenienti dagli Organi Preposti alle Aree di Sicurezza sul Lavoro e Tutela della salute e Organi Paritetici (ASL o Direzione Provinciale del Lavoro o Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc..) dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto Legislativo 231/2001 art. 25 septies;
 - j) report relativo agli incidenti sul lavoro verificatisi in BSCCB S.p.A. con indicazione della loro gravità, con separata indicazione degli incidenti che hanno determinato un assenza dal lavoro superiore ai 40 giorni o comunque di grave entità;
 - k) gravi non conformità rilevate negli audit delle funzioni di Sicurezza e Ambiente di stabilimento che potrebbero costituire un rischio rilevante per la sicurezza sul lavoro e di possibile commissione del reato di "omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro", condivise con gli enti competenti ma non ancora risolte.

Almeno due volte l'anno, in base alle precedenti informazioni, viene redatto il Report periodico verso l'Organismo di Vigilanza.

FLUSSI INFORMATIVI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i propri risultati al Consiglio di Amministrazione ed al General Managers.

Nel caso emergano reati in capo al massimo vertice esecutivo, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza redige periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola, unitamente ad un eventuale motivato rendiconto delle spese sostenute, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al General Managers e per conoscenza al Presidente del Collegio Sindacale. Le relazioni, riportate nei verbali, contengono eventuali proposte di integrazione e modifica del Modello.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice Etico e di Condotta Aziendale;

- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni qualora la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai fini del D. Lgs. 231/01;
- il resoconto del report delle segnalazioni ricevute dall'Ombudsperson;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate da BSCCB, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;
- l'intervento di mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività aziendale.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza di BSCCB si dota di un apposito regolamento che forma parte integrante del presente Modello.

RELAZIONI COMMERCIALI CON I BUSINESS PARTNERS

BSCCB ha ritenuto di dare concreta applicazione ai principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta Aziendale e nel Modello 231 anche con riguardo ai rapporti con i Business Partners, adottando (e applicando selettivamente sulla base di una valutazione fondata sulla diversa tipologia di Business Partner) le seguenti misure:

- lo svolgimento di una specifica due diligence etica preventiva sui fornitori intesi in senso ampio e comprensivi, inclusi i fornitori di servizi come gli agenti e i consulenti ed esclusi solamente i prestatori d'opera intellettuale (in particolare, attraverso l'inserimento nel "Questionario di prevalutazione fornitori" che la Direzione Acquisiti sottopone in fase di selezione di possibili partner commerciali di una sezione dedicata alla verifica di alcuni requisiti di Compliance);
- l'inserimento nelle Condizioni Generali di Fornitura e negli standard contrattuali emessi a livello worldwide, di clausole di compliance secondo le finalità descritte di seguito (talí clausole prevedono, oltre a quanto si dirà infra, il necessario rispetto da parte del fornitore della normativa applicabile);
- l'inserimento nei contratti con taluni dei fornitori dell'impegno al rispetto del Code of Basic Working Conditions;
- l'inserimento nei propri contratti, ivi compresi gli ordini di acquisto, di clausole che attribuiscono a BSCCB la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di risolvere il contratto, nel caso in cui alla controparte venga ascritto (anche solo in via "cautelare") uno dei "reati presupposto" contemplati dal D. Lgs 231/2001;

Inoltre, ogniqualevolta sia il Cliente a proporre clausole contrattuali facenti riferimento a valori etici, BSCCB richiede che entrambe le parti assumano, l'una nei confronti dell'altra, l'obbligo di osservare il proprio codice etico e di non incorrere in fattispecie che violano una condotta.

L'inserimento delle suddette clausole (di seguito denominate "Clausole 231") nei propri rapporti con i Business Partners ha le seguenti finalità:

- Etica: valorizzare l'importanza e l'essenzialità che BSCCB riconosce all'agire dei soggetti con cui entra in contatto;

- Informativa: mettere a conoscenza delle proprie controparti i valori etici, come riportati nel proprio Codice Etico e di Condotta Aziendale, ed i principi di comportamento, come previsti dal Modello 231, cui BSCCB ispira la propria condotta;
- Cautelativa: tutelare la propria reputazione, tramite la facoltà di risolvere il contratto, ove lo ritenga opportuno, qualora alla controparte venga ascritto uno dei reati presupposto contemplati dal D. Lgs 231/2001. Resta inteso che, indipendentemente dall'inserimento della "Clausola 231" la finalità Cautelativa è comunque soddisfatta ogniqualvolta nel contratto sia concessa a BSCCB facoltà di recesso ad nutum.

SISTEMA SANZIONATORIO

PRINCIPI GENERALI

Il Modello impone regole di condotta atte a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e, più in generale, ad assicurare la corretta applicazione delle procedure interne previste (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b) ivi inclusa la Procedura Segnalazioni di cui al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)").

Le regole imposte dal Modello sono assunte da BSCCB in piena autonomia data la necessità di assicurare il rispetto del precetto normativo che incombe sulla medesima.

Essenziale alla funzionalità del Modello e delle relative procedure ivi inclusa la Procedura Segnalazioni di cui al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)", è la predisposizione di un corretto sistema disciplinare; l'eventuale applicazione del sistema sanzionatorio e delle relative sanzioni disciplinari, riferendosi alla violazione di tali regole, è indipendente dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale instaurato dall'autorità giudiziaria. Sono soggetti al sistema tutti i dipendenti, gli amministratori nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con BSCCB.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, ivi inclusa la Procedura Segnalazioni di cui al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)", da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del presente Modello, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Tra le violazioni del Modello rientrano anche le violazioni delle misure a tutela del segnalante, previste al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)", e nella Procedura Segnalazioni.

Resta inteso che nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale o civile, anche con sentenza di primo grado, della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono più garantite e alla persona segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare¹⁶.

L'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti deve procedere.

¹⁶ Per maggiori dettagli, vedi art. 16 c.3 del D. Lgs. 24/2023

L'Organismo di Vigilanza, dall'inizio del rapporto con BSCCB, attraverso strumenti ritenuti i più idonei, verifica il flusso di informazione e formazione circa l'esistenza ed il contenuto del sistema disciplinare.

La gestione dei procedimenti disciplinari deve, in ogni caso, rispettare le caratteristiche di status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

APPLICABILITA' NEI CONFRONTI DI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI AZIENDALI

Il sistema disciplinare aziendale si fonda sulle norme previste in materia dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori, dal CCNL di categoria e in ogni caso dalla normativa applicabile in materia.

Le sanzioni applicabili nei riguardi di operai, impiegati e quadri sono quelle previste dal CCNL di categoria, ovvero:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa fino ad un importo pari a tre ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
5. licenziamento con preavviso;
6. licenziamento senza preavviso.

Il sistema, come previsto anche dal CCNL di categoria, esemplifica i comportamenti disciplinarmente rilevanti in base al rilievo che assumono le singole fattispecie, elencando le sanzioni applicabili sulla base della loro gravità.

Ad integrazione dell'esemplificazione prevista dal CCNL di categoria e quale ulteriore esemplificazione, si precisa che incorre in un illecito il lavoratore che anche attraverso condotte omissive ed in eventuale concorso con altri:

- a) violi le procedure interne previste dal presente Modello, ivi inclusa la Procedura Segnalazioni di cui al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)", per "inosservanza delle disposizioni di servizio";
- b) violi le procedure interne previste dal presente Modello, ivi inclusa la Procedura Segnalazioni di cui al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)", ponendo in essere un comportamento consistente in "tolleranza di irregolarità di servizi" ovvero in "inosservanza di doveri o obblighi di servizio, da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi di BSCCB";
- c) violi le procedure interne previste dal presente Modello, ivi inclusa la Procedura Segnalazioni di cui al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)", o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, ivi inclusa la Procedura Segnalazioni di cui al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)", ove in tali comportamenti sia ravvisabile un "rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio", ovvero una "abituale negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro", ovvero, in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi del servizio deliberatamente commesse non altrimenti sanzionabili;

- d) adottati nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, ivi inclusa la Procedura Segnalazioni di cui al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)", nel caso in cui in tale comportamento sia ravvisabile una "irregolarità, trascuratezza o negligenza, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti o degli obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni ai beni di BSCCB o di terzi";
- e) adottati nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, ivi inclusa la Procedura Segnalazioni di cui al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)", tale da determinare la concreta applicazione a carico di BSCCB di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una "violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio a BSCCB o a terzi";
- f) abbia posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001.

E' previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, ivi inclusa la Procedura Segnalazioni di cui al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)". Ciò significa che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare, per violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, ivi inclusa la Procedura Segnalazioni di cui al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)", senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 del Codice Civile, fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Il tipo e l'entità delle richiamate sanzioni saranno valutate anche in funzione:

- al grado di negligenza, imprudenza o imperizia in funzione alla prevedibilità dell'evento;
- agli incarichi, posizione funzionale e responsabilità delle persone coinvolte nei fatti.

APPLICABILITA' NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI AZIENDALI

Quando la violazione delle procedure interne previste dal Modello, ivi inclusa la Procedura Segnalazioni di cui al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)", è compiuta da parte di dirigenti aziendali si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, la sanzione ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla Legge e dalla normativa prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In tali casi, inoltre, potranno essere applicate anche la revoca delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso e, ove possibile, l'assegnazione a diverso incarico.

Le sanzioni di natura disciplinare, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità, al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, ivi inclusa la Procedura Segnalazioni di cui al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)", nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata alcuna sanzione disciplinare per violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, ivi inclusa la Procedura Segnalazioni di cui al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)", ad un dirigente senza preventiva informazione e, over richiesto dal titolare del potere disciplinare, parere dell'Organismo di Vigilanza.

APPLICABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

Il presente Modello viene consegnato a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Quando la violazione delle procedure interne previste dal Modello, ivi inclusa la Procedura Segnalazioni di cui al successivo paragrafo "Canali di Segnalazione delle Irregolarità (Whistleblowing)", è compiuta da parte di Amministratori e Sindaci, il Presidente dell'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad applicare, nei confronti dei responsabili, le iniziative ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

Le sanzioni di natura disciplinare, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità, al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito.

APPLICABILITA' NEI CONFRONTI DI OGNI ALTRO SOGGETTO CHE INTRATTENGA RAPPORTI CONTRATTUALI CON BSCCB

Nel caso sia compiuta una violazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/01 e del Modello, o comunque un comportamento tale da indurre nel rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, da parte di ogni altro soggetto che intrattenga rapporti contrattuali con BSCCB (a titolo esemplificativo, consulenti, partner e fornitori), potrà determinarsi la risoluzione del rapporto contrattuale ed ogni altra sanzione appositamente prevista dalle clausole inserite nelle lettere di incarico e/o negli accordi di partnership.

Le sanzioni di natura disciplinare, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità, al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito.

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di BSCCB garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle norme di comportamento ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

L'adozione del Modello è comunicata ai dipendenti e agli stakeholders al momento dell'approvazione dello stesso.

Il Modello viene pubblicato nella sua versione integrale sul portale aziendale, mentre sul sito BSCCB viene pubblicata solo la Parte Generale ed alcune sezioni delle Parti Speciali, ritenute non particolarmente sensibili e pertanto divulgabili all'esterno.

Ai nuovi assunti viene consegnato un pacchetto informativo (CCNL, Codice Etico e di Condotta Aziendale), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate fondamentali in Azienda. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a BSCCB una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del pacchetto informativo, nonché l'integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dal livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza di BSCCB.

Annualmente il piano della formazione viene sottoposto all'esame dell'Organismo di Vigilanza e sullo stato di avanzamento dello stesso viene costantemente aggiornato.

Da Luglio 2018, oltre alla tradizionale formazione in aula, è attiva la formazione in auto-apprendimento tramite materiale multimediale distribuito ai dipendenti coinvolti (dirigenti, quadri ed impiegati), avendo ritenuto la stessa particolarmente efficace in quanto consente di:

- mantenere traccia della documentazione utilizzata ai fini formativi e dei destinatari della formazione;
- attestare per ogni partecipante la fruizione del corso, monitorando l'inizio e la fine dello stesso;
- verificare l'efficacia del corso tramite il punteggio ottenuto nel test-out.

CANALI DI SEGNALEZIONE DELLE IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING)

Sin dal 2007 BSCCB ha istituito, sia in Italia che in Germania, canali informativi di whistleblowing per garantire la comunicazione di irregolarità o violazioni del Codice Etico e di Condotta Aziendale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di BSCCB ai sensi del D.Lgs. 231/011 ed eventuali anomalie o debolezze del Sistema di Controllo Interno Aziendale.

La Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (cd. Direttiva Whistleblowing) è stata attuata e recepita in Italia con il Decreto Legislativo nr. 24/2023¹⁷ ed in Germania con il Whistleblower Protection Act¹⁸.

In particolare, il Decreto Legislativo nr. 24/2023 ha abrogato e modificato la disciplina nazionale previgente (abrogato l'art. 6, commi 2 ter e 2 quater, D. Lgs. 231/2001 e l'art. 3

¹⁷ Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n.24 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, è entrato in vigore il 15 luglio 2023, salvo il termine più ampio del 17 dicembre 2023 per i soggetti del settore privato che abbiano impiegato fino a 249 lavoratori nell'ultimo anno.

¹⁸ Il Whistleblower Protection Act è l'attuazione tedesca della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e che stabilisce disposizioni relative alla protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni giuridiche nazionali è entrato in vigore il 02 luglio 2023.

del d. lgs. 179/2017 e modificato l'art. 6 comma 2 bis del d.lgs. 231/01), racchiudendo in un unico testo normativo – per il settore pubblico e per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite che violino non solo disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

In ottemperanza alla Direttiva (UE) 2019/193, così come attuata e recepita in Italia ed in Germania, a decorrere dal 15 luglio 2023:

1) Canale di Segnalazione Interna e Gestore dei singoli Canali di Segnalazione

BSCCB ha attivato canali di segnalazione interna appositamente istituiti in base alle prerogative legislative sia italiane che tedesche, al fine di garantire il rispetto dei valori e dei principi del Gruppo BSCCB, ed in particolare:

- la *Global Central Function Internal Audit* di Brembo N.V, nella persona del **Chief Internal Audit Officer**, in quanto ufficio autonomo dedicato e con personale specificatamente formato per la gestione del canale di segnalazione, è incaricata della gestione del canale di segnalazione interna che ha il compito di ricevere eventuali segnalazioni di whistleblowing da parte di chiunque sia in relazione con la BSCCB S.p.A. tramite una piattaforma che, attraverso modalità informatiche e strumenti di crittografia, è idonea ad assicurare la riservatezza sull'identità del segnalante o delle persone coinvolte, sul contenuto della segnalazione e sulla documentazione ad essa relativa.

Il canale è accessibile:

- dalla piattaforma web **Legality Whistleblowing**
- dall'App Mobile **Legality Whistleblowing**.

- l'**Ombudsperson** tedesca è incaricata della gestione del canale di segnalazione interno che ha il compito di ricevere le segnalazioni di whistleblowing da parte di tutti coloro che sono legati alla BSCCB GmbH, attraverso:
 - **Segnalazioni verbali** all'"Ombudsperson";
 - **Posta ordinaria o a mano** (busta chiusa "strettamente confidenziale" da inviare all'Ombudsperson - H S K | Arbeits- und Wirtschaftsrecht all'attenzione del Rechtsanwalt Prof. Dr. Sandmann, Steingasse 13, 86150 Augsburg (Deutschland);
 - **Posta elettronica** all'indirizzo e-mail (info@hsk-arbeitsrecht.de);

Si precisa che l'Ombudsperson è il soggetto incaricato di effettuare la verifica preliminare delle predette segnalazioni, al fine di decidere se procedere nell'accertamento, dandone comunque pronta notifica all'Organismo di Vigilanza di BSCCB S.p.A.. Resta inteso che l'ODV avrà la facoltà di richiedere all'Ombudsperson di raccogliere informazioni aggiuntive e svolgere verifiche ulteriori.

L'Ombudsperson garantisce, altresì, un adeguato flusso informativo, trasmettendo una volta all'anno all'Organismo di Vigilanza il report delle segnalazioni, nel quale viene data evidenza, in forma aggregata ed anonima, delle segnalazioni ricevute e del relativo stato di avanzamento.

Le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta che in forma orale.

Il segnalante può, inoltre, richiedere un incontro diretto con il gestore del canale, lasciando un messaggio scritto o orale nella piattaforma o agli indirizzi dell'Ombudsperson. La segnalazione, con il consenso del segnalante, verrà poi registrata nella piattaforma per garantirne un'adeguata gestione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate non oltre cinque anni dalla data di chiusura.

I trattamenti di dati personali sono effettuati a norma del Regolamento UE 2016/679. 2)

2) Soggetti Segnalanti

Le segnalazioni possono essere effettuate da soggetti legati all'attività di BSCCB, quali: dipendenti del gruppo BSCCB; lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti; dipendenti o collaboratori di fornitori, appaltatori o sub-appaltatori; clienti; volontari e tirocinanti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

3) Oggetto di Segnalazioni

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni legati all'attività del Gruppo BSCCB, tra cui anche violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e violazioni di altri codici di condotta, policy e procedure aziendali per i quali è previsto il canale di segnalazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Codice Etico e di Condotta Aziendale, Codice di Condotta Anticorruzione, Privacy Policy, Code of Basic Working Conditions).

Si precisa che quando il *Chief Internal Audit Officer* o l'*Ombudsperson* accerta che la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai fini del D. Lgs. 231/01, essa viene notificata attraverso la piattaforma anche al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di BSCCB S.p.A., che potrà avere accesso ai contenuti della segnalazione, in quanto ente Responsabile per la gestione di tali segnalazioni.

4) Procedura di Segnalazioni

BSCCB ha adottato una procedura volta a garantire la tutela della riservatezza e la tutela dei dati personali, nonché a disciplinare le modalità di conservazione della documentazione relativa alla segnalazione (riscontro, verifica e analisi), garantendo che lo stesso avvenga nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di volta in volta vigente (in seguito "Procedura Segnalazioni"). Al fine di garantirne la massima diffusione possibile, la Procedura Segnalazioni è affissa alle bacheche aziendali, pubblicata sul portale intranet di BSCCB e pubblicata nella piattaforma accessibile dal sito Internet di Brembo N.V. La Procedura Segnalazioni applica a tutte le segnalazioni pervenute tramite il canale di segnalazione sopra indicati e gestiti dalla *Global Central Function Internal Audit* di Brembo N.V. e/o dall'*Ombudsperson*.

Inoltre, coerentemente con quanto previsto dal Decreto Legislativo nr. 24/2023 e dal Whistleblower Protection Act viene riconosciuta la possibilità per il soggetto segnalante di utilizzare canali di segnalazione esterna istituiti dalle autorità di ciascun Paese.

PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI

Le Parti Speciali del Modello BSCCB si strutturano come segue:

1. Descrizione sintetica delle fattispecie di reato distinte per macro categorie;
2. Indicazione della valutazione sul grado di applicabilità dei Reati oggetto della singola Parte Speciale;

3. Illustrazione delle principali Attività/Aree aziendali sensibili identificate come soggette a rischio in base al profilo della Società;
4. Definizione dei principi generali/regole di comportamento adottate in BSCCB al fine di impedire il verificarsi di comportamenti illeciti e di presidiare il rischio della commissione dei Reati;
5. Protocolli di Controllo adottati da Brembo (rinvio alle relative schede “analisi attività sensibili” – parte “mobile” del Modello).

Si precisa che l'esame del complesso delle attività aziendali ed i risultati del risk assessment effettuato ha condotto ad escludere la possibilità di commissione delle seguenti fattispecie di Reato:

- reati di falso nummario, fatti salvi i reati in materia di contraffazione;
- reati di market abuse;
- alcuni reati societari, in quanto applicabili alle sole società quotate;
- reati contro la personalità individuale in materia di pornografia, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato), integrità sessuale femminile e prostituzione minorile, ivi incluso il reato di adescamento di minorenni;
- reato di infibulazione;
- alcuni dei delitti transnazionali;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, traffico di organi prelevati da persona vivente, forme di discriminazione razziale quale propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa;
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica¹⁹;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (aggiunto dalla L.n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023)
- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare:
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - Frode ai danno del Fondo europeo agricolo di garanzia e Fondo europeo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 898/1986);
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023]
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023]
 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 184/ 2021], con riferimento alla detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) ed al delitto di «frode informatica» (art. 640 ter c.p.);
 - Delitti contro il patrimonio culturale (introdotto dall'art. 3 della Legge n. 22/ 2022);
 - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (introdotto dall'art. 3 della Legge n. 22/ 2022).
- alcuni dei reati ambientali relativi a:
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

¹⁹ Si precisa che BSCCB non rientra tra i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 105 del 21.09.2019.

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Commercio di animali e specie vegetali protette o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/1992)
- Inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico di navi (D.Lgs. 202/2007).

Ciò anche in quanto:

- i) l'attività della Società esercitabile in base al suo profilo ed all'oggetto sociale non conduce tipicamente all'integrazione di tali reati;
- ii) sembra difficilmente immaginabile l'interesse o vantaggio della Società, necessario per la sussistenza del Reato nell'ambito del Decreto;
- iii) la società, in relazione a tali tipologie di reato ed al rischio ad esse connesse, ha adottato un Codice Etico e di Condotta Aziendale che promuove comportamenti ispirati a valori guida.

Con riferimento all'Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) inserito nell'ordinamento penale italiano dall'articolo 3, comma 5, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, i protocolli preventivi esistenti in BSCCB sui processi sensibili rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio (già contemplati dal Decreto) possono considerarsi, in via preliminare, adeguati a prevenire anche il nuovo reato di autoriciclaggio.

E' altresì ragionevole ritenere che nell'adeguamento del Modello 231 alle nuove fattispecie introdotte con il D.Lgs. n. 195 del 8 novembre 2021 - che estende l'art. 25-octies a nuovi reati presupposto dei «delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» comprendendo – per semplificare – anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi - occorra guardare alla condotta tipica degli illeciti di cui agli art. 648 e ss. del c.p., a prescindere dalla natura del reato che si pone a monte degli stessi, considerando l'esistenza di misure volte alla prevenzione/mitigazione di rischi di non compliance (diversi dal Decreto) sulle attività amministrative-contabili e fiscali quali adeguati strumenti in grado di prevenire condotte potenzialmente sensibili rispetto al reato di autoriciclaggio e a prescindere dal fatto che i reati a monte rientrino nel catalogo dei reati presupposto 231.